

GIULIANO SACCARDI

*dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA

*dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO

*dottore commercialista
revisore legale*

MATTEO DALLA POLA

dottore in amministrazione, finanza e controllo

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

saccardiassociati@legalmail.it

C.F./P.IVA 03845630262

Circolare

23 DICEMBRE 2019

13

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 2020

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Ambito di applicazione.....	2
3. Dati oggetto di memorizzazione e trasmissione .	3
4. Modalità di memorizzazione e trasmissione.....	3
5. Termini di trasmissione dei dati.....	3
6. Regime sanzionatorio	3
7. Credito d'imposta per l'adeguamento	3

1. Premessa

L'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 ha previsto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate, disponendone l'entrata in vigore:

- dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d'affari superiore ad Euro 400.000,00;
- dall'1.1.2020, per la **generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto.**

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2020 tutti i contribuenti che emettono scontrini fiscali e ricevute fiscali dovranno necessariamente ottemperare all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

2. Ambito di applicazione

Il D.M. 10.5.2019 (pubblicato sulla *G.U.* 18.5.2019 n. 115), in vigore dal 2.6.2019, emanato in attuazione dell'art. 2 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ha individuato le operazioni esonerate da tali adempimenti, suddividendole in **due categorie**, le quali trovano rappresentazione nella tabella di seguito riportata:

⇒ **OPERAZIONI ESCLUSE “A REGIME”**, le quali potranno continuare ad essere certificate Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale ed annotate sul registro dei corrispettivi.

⇒ **OPERAZIONI ESCLUSE “FINO AL 31 DICEMBRE 2019”**, le quali dal 1 gennaio 2020 sono soggette agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Riferimento DM 10.5.2019	Fattispecie esclusa dall'obbligo	Termini di applicazione
Art. 1 co. 1 lett. a)	Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.)	Fino a data da definire con successivo decreto
	Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)	
	Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati)	
Art. 1 co. 1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto	
Art. 1 co. 1 lett. c)	Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b)	Fino al 31.12.2019
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate “in via marginale” rispetto a quelle di cui alle suddette lettere a) e b)	
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate “in via marginale” rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione	
Art. 1 co. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale	Fino a data da definire con successivo decreto
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate “in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione carburante	Fino al 31.12.2019

Operazioni effettuate in via marginale

A partire dal 1 gennaio 2020, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi entrerà in vigore anche nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di cui all'art. 22 del D.p.r. 633/72, in via

marginale, intendendosi tali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018.

Servizi di mensa resi ai dipendenti

Continueranno ed essere esonerati i servizi di mensa forniti da una società ai propri dipendenti, addebitando a

ciascuno di essi un importo forfettario per ogni pasto fruito (interpello 27.5.2019 n. 159).

3. Dati oggetto di memorizzazione e trasmissione

Le stesse specifiche tecniche indicano che le informazioni da memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate sono quelle di cui al documento "Tipi dati per i corrispettivi", allegato al **provv. 182017/2016**. Si tratta, in particolare:

- dei dati relativi alla trasmissione;
- dei dati relativi all'eventuale periodo di interruzione dell'attività;
- della data e dell'ora in cui è avvenuta la rilevazione;
- dei dati di riepilogo delle operazioni, distinte in base all'aliquota o alla natura delle stesse.

4. Modalità di memorizzazione e trasmissione

Nel rispetto di tali prescrizioni, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.10.2016 n. 182017, ha stabilito che gli obblighi in parola possono essere adempiuti mediante i seguenti strumenti:

- i **Registratori Telematici**;
- i **registratori di cassa** di cui alla L. 18/83 e all'art. 12 della L. 413/91, appositamente **adattati** alle nuove funzioni telematiche;
- una **procedura web** gratuita messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.

5. Termini di trasmissione dei dati

Di regola, i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all'atto della chiusura giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00.

Tuttavia, è prevista la possibilità di inviare i dati con frequenza variabile, **entro un intervallo massimo di 12**

giorni dall'effettuazione delle operazioni (D.L. 34/2019).

Come già avvenuto per gli operatori interessati dalla prima fase dell'obbligo scattata lo scorso 1 luglio, è prevista una **moratoria semestrale per l'invio telematico dei dati**. Non verranno quindi applicate sanzioni se i dati del mese di riferimento saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo (la prima comunicazione per i nuovi obbligati sarà il 29 febbraio p.v.).

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del D.Lgs. 127/2015, in caso di **omessa memorizzazione o trasmissione** dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di **dati incompleti o non veritieri**, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del D.Lgs. 471/97. In particolare:

- la **sanzione** pari al **100% dell'imposta** corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

Non sembra sia prevista una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.

7. Credito d'imposta per l'adeguamento

Al fine di agevolare l'acquisto dei registratori telematici o l'adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l'**attribuzione**, anche per il 2020, di un **credito d'imposta** in misura pari al **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, **fino a un massimo**, per ciascuno strumento, di:

- **Euro 250,00**, in caso di **acquisto**;

- **Euro 50,00**, in caso di **adattamento**.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Saccardi & Associati